

## **PART TIME NELLE PA A RISCHIO RIVISITAZIONE**

Il Collegato Lavoro (L.183/2010), entrato in vigore il 24 novembre 2010, ha autorizzato gli enti pubblici ad operare una revisione dei provvedimenti con i quali, prima dell'entrata in vigore del d.l. 112/2008, avevano concesso la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo indeterminato a part-time, dando tempo alle PA fino al 24 maggio.

Come prescrive la stessa legge all'art. 16, le decisioni dovranno comunque tenere in buon conto i principi di correttezza e buona fede. Cosa deve intendersi con questa formula generica?

Il datore di lavoro pubblico non dovrebbe poter modificare unilateralmente un aspetto così rilevante del rapporto di lavoro, né obbligarlo a inoltrare una nuova istanza.

Il rispetto dei principi costituzionali e della direttiva 97/81/CE che afferma la necessità di interventi attivi degli Stati membri per favorire la flessibilità lavorativa e la rimozione degli ostacoli al part-time, imporrebbero che le decisioni a tale riguardo siano quanto meno concordate.

Non si possono trascurare, infine, elementi personali del lavoratore, come problemi di salute o familiari, che renderebbero comunque illegittima la modifica della formula part-time.